



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 29/07/2021

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **09:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Assente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Assente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Assente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Assente
TORTELLI VALENTINA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Premesso altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);”*

Dato atto che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;*

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione;

Rilevato che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Gimignano è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto il PEF 2021 del Comune di San Gimignano, validato da Ato Toscana sud con determinazione n. 92/2021, nonché la presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio

comunale con deliberazione approvata in data odierna;

Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

Dato atto che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che, ai sensi del Regolamento TARI, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari;

Visto il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

Specificato che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

Accertato che la proposta tariffaria 2021, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.*

388, i comuni approvano **le tariffe** e i **regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Preso atto che con il decreto legge n. 99/2021 il termine prima previsto per il 30 giugno 2021 per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021 è stato prorogato al 31 luglio 2021;

Considerato che con atto di indirizzo n. 104 del 06/07/2021 la Giunta Comunale, in relazione alla TARI ha previsto:

- la riduzione del tributo per le utenze non domestiche per un importo a carico del bilancio

secondo le misure che saranno indicate nei trasferimenti finalizzati dello Stato e comunque idoneo a neutralizzare gli aumenti dei costi derivanti dalle differenze tra il PEF 2021 rispetto al PEF 2020;

- la riduzione del tributo per le utenze domestiche per un importo a carico del bilancio idoneo a neutralizzare gli aumenti dei costi derivanti dalle differenze tra il PEF 2021 rispetto al PEF 2020;
- l'esenzione totale del tributo, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021 per nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad € 12.394,97, riferita ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare;

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che, per la Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2021 la percentuale di applicazione del tributo nella misura del 5%;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice-capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n.	9
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. Di determinare per l'anno 2021 la ripartizione già stabilita per il precedente esercizio finanziario, dei costi fissi della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti tassi di copertura dei costi:

- 50% per le utenze domestiche,
- 50% per le utenze non domestiche;

3. Di determinare per l'anno 2021, la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

- 42,54% per le utenze domestiche,
- 57,46% per le utenze non domestiche;

4. Di stabilire per le utenze domestiche, per l'anno 2021, i coefficienti K_a e K_b utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero di componenti	K_a	K_b
1 componente	0,86	1
2 componenti	0,94	1,6
3 componenti	1,02	2
4 componenti	1,10	2,2
5 componenti	1,17	2,9
6 o più componenti	1,23	3,4

5. Di stabilire, per le utenze non domestiche, per l'anno 2021 i coefficienti K_c e K_d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato n. 1 del DPR n. 158/99 sulla base del seguente schema:

Cat.	Descrizione	VALORE	VALORE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,93
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
5	Stabilimenti balneari	0,56	5,15
6	Esposizioni, autosaloni	0,45	4,07
7	Alberghi con ristorante	1,08	12,31
7/1	Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	1,08	9,95
7/2	Agriturismi con somministrazione di pasti	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
8/1	Case vacanze e affitta camere	0,85	7,80
8/2	Agriturismi senza somministrazione di pasti	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23
12	Banche e istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,07	9,86
13/1	Ferramenta	0,92	8,45
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	9,80
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05
21/1	Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	45,08
22/1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub situati fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,5	32,20
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	33,10
24/1	Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipmercati di generi misti	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,03	46,25
30	Discoteche, nightclub	1,29	11,82

6. Di approvare per l'anno 2021, sulla base del PEF e dei coefficienti K come sopra riportati, le misure della tassa TARI per le utenze sia domestiche che non domestiche, di cui all'articolo n. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, secondo il prospetto che si riporta sotto, non comprensivo del tributo provinciale, determinate sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999:

TARIFFE DOMESTICHE- UTENZE Numero di componenti	Quota fissa x mq. €	Quota variabile €
1 componente	1,28259	74,76738
2 componenti	1,40190	119,62781
3 componenti	1,52120	149,53476
4 componenti	1,64051	164,48824
5 componenti	1,74491	216,82541
6 o più componenti	1,83440	254,20909

Cat.	TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE Descrizione	€ x mq. QUOTA FISSA	€ X MQ. QUOTA VARIABILE	€ MQ. TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,44496	1,36047	2,80543
2	Cinematografi e teatri	1,18098	1,10900	2,28998
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,31992	1,24321	2,56313
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,15354	2,01034	4,16388
5	Stabilimenti balneari	0	0	0
6	Esposizioni, autosaloni	1,23636	1,14997	2,38633
7	Alberghi con ristorante	3,00107	3,47818	6,47925
7/1	Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	3,00107	2,81137	5,81244
7/2	Agriturismi con somministrazione di pasti	3,00107	2,81137	5,81244
8	Alberghi senza ristorante	2,83434	2,65313	5,48747
8/1	Case vacanze e affitta camere	2,36195	2,20388	4,56583
8/2	Agriturismi senza somministrazione di pasti	2,36195	2,20388	4,56583
9	Case di cura e riposo	3,27895	3,07414	6,35309
10	Ospedali	3,50125	3,28040	6,78165
11	Uffici, agenzie e studi professionali	3,39009	3,17162	6,56171
12	Banche, istituti di credito	2,38974	2,22932	4,61906
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,97328	2,08839	5,06167
13/1	Ferramenta	2,55646	2,38754	4,94400
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,33452	3,11652	6,45104
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,	2,19522	1,54272	3,73794
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,91771	2,04707	4,96478
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,05629	1,68470	3,74099
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,41753	2,76898	5,18651

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88920	1,57239	2,46159
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,19487	1,28207	2,47694
21/1	Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare	2,44531	1,71649	4,16180
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,03099	12,73733	21,76832
22/1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub situati fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse	9,03099	8,45670	17,48769
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0	0
24	Bar, caffè, pasticceria	6,80798	9,35238	16,16036
24/1	Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse turistico	6,80798	6,37149	13,17947
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,32133	4,98276	10,30409
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,32133	4,97287	10,29420
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,75418	10,99117	22,74535
28	Ipermercati di generi misti	0	0	0
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0	0
30	Discoteche, nightclub	3,57071	3,33832	6,90903

7. Di dare atto inoltre che l'onere derivante dall'applicazione del comma 1 lett. a) dell'articolo n. 26 (Agevolazioni) previsto nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, riguardante le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, quantificabile per l'anno 2021 in €. 40.000,00 è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

8. Di accordare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021 per nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad €. 12.394,97, riferita ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. A tale scopo è necessario presentare apposita richiesta al Servizio Tributi di questo ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano una ISEE uguale a zero, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di competenza, che attesti che il soggetti ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione), è richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. Sul 30% delle certificazioni presentate verrà effettuata un'attenta attività di controllo ed approfondimento fiscale. Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedano la disponibilità del fondo previsto, l'ammontare del contributo verrà assegnato:

- prioritariamente ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "persona handicappata in situazione di gravità";
 - in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE più basso;
 - a parità di indicatore ISEE sarà data la priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di figli a carico;
9. Di applicare una riduzione del tributo, a beneficio delle utenze non domestiche, per un importo a carico del bilancio secondo le misure che saranno indicate nei trasferimenti finalizzati dello Stato e comunque idoneo a neutralizzare gli aumenti dei costi derivanti dalle differenze tra il PEF 2021 rispetto al PEF 2020;
10. Di applicare una riduzione del tributo, a beneficio delle utenze domestiche, per un importo a carico del bilancio idoneo a neutralizzare gli aumenti dei costi derivanti dalle differenze tra il PEF 2021 rispetto al PEF 2020;
11. Di richiamare, al fine di ottenere quanto previsto al punto 12, i criteri adottati nell'anno 2020 in relazione alle riduzioni applicate alle utenze non domestiche (UND) estendendo tale agevolazione, per l'anno 2021, anche alle categorie UND n. 13-15-17-18-21-21/1;
12. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, con una maggiorazione del 5% del tributo dovuto;
13. Di rimodulare la programmazione delle scadenze del Tributo sui Rifiuti (TARI), per il solo anno 2021, stabilendo la riscossione in n. 3 rate di pari importo con scadenze previste nei giorni 31/10/2021 – 31/12/2021 – 28/02/2022;
14. Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica ed a cura dell'Ufficio Tributi, al gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo n. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti	n.	9
Votanti	n.	9
Favorevoli	n.	7
Contrari	n.	2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti	n.	0

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA